Atleta: I.D.F.

Ricorso proposto dall' Atleta I.D.F. per lo scioglimento del vincolo per giusta causa dalla A.S.D. Diffusione Sport

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

****

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il giorno 09.11.2023, per la discussione di merito, sentiti l'Avv. Massimo Della Rosa in rappresentanza dell'Atleta e l'avv. Lucia D'Ercole, in rappresentanza del Sodalizio, nonché l'atleta I.D.F.

PREMESSO

- che con ricorso per lo scioglimento del vincolo ex art. 66 RG e 34, comma 2 lett. a e 35 RAT, l'atleta I.D.F., tramite i genitori esercenti la potestà, richiedeva lo scioglimento del vincolo dal sodalizio A.S.D.

Diffusione Sport in ragione della possibile crescita tecnica se trasferita ad altro sodalizio (CLAI Imola A.S.D.) e dell'incompatibilità ambientale maturata nell'ambito del sodalizio di appartenenza;

- che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la crescita tecnica consisteva nella possibilità di partecipare ai campionati di serie D e U16 d'eccellenza con la CLAI Imola A.S.D., peraltro detentrice dei diritti di campionato di B1, in luogo di quelli U16 e seconda divisione ai quali aveva preso parte nel corso della stagione sportiva 2022/2023; mentre l'incompatibilità ambientale era ascrivibile al clima di conflittualità interna maturato anche a fronte del dinego al trasferimento opposto dal sodalizio resistente;
- che la A.S.D. Diffusione Sport , costituendosi in giudizio, contestava tali assunti, rappresentando che la CLAI Imola A.S.D. non offriva in realtà alcuna garanzia di crescita all'atleta e perché il "salto" prospettato da quest'ultima essendo di una sola categoria non costituiva motivo di scioglimento del vincolo. Quanto alla riferita incompatibilità ambientale, rappresentava che in realtà si erano verificate solo divergenze di opinione, tali da non inficiare il percorso dell'atleta. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, la determinazione di un equo indennizzo;

- all'udienza del 25.10.2023 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva che l'atleta fonda la sua richiesta di svincolo allegando quali motivi di giusta causa la crescita tecnica e l'incompatibilità ambientale.

Con riguardo al primo motivo, l'atleta ha chiarito che avrebbe la possibilità di andare a giocare presso un altro sodalizio (Clai Imola) che – oltre a detenere i diritti di serie B1 - le darebbe la possibilità di partecipare sia alle giovanili sia al campionato di serie D.

Sul punto, il resistente ha replicato che l'atleta non parteciperebbe al campionato di serie B1 e che pertanto non vi sarebbero i requisiti per concedere lo svincolo: per la stagione sportiva 2023/2024, infatti, il Sodalizio parteciperà al campionato di prima divisione, con la conseguenza che il 'salto di categoria' prospettato all'atleta sarebbe soltanto uno.

La ricorrente non ha smentito tali circostanze di fatto, ma ha precisato che alcune giovani atlete della Clai si allenano con la serie B1 e ha sostenuto che la crescita tecnica sarebbe giustificata anche da un solo 'salto di categoria'.

La tesi della ricorrente non è condivisibile.

Come noto, questa Commissione in passato ha concesso lo svincolo per 'crescita tecnica' nel caso in cui all'atleta si prospettasse un 'salto' di almeno due categorie.

Tale orientamento muove dall'art. 35, primo comma, RAT, il quale stabilisce che il «*vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo*».

In base a quanto previsto anche dall'art. 2 dello Statuto FIPAV (il quale fissa, tra gli scopi istituzionali della Federazione, «*lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP*») si è affermato che lo sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo si basa, tra l'altro, sulla crescita tecnica degli atleti, sicché è anche alla luce di tale direttiva che la Commissione è chiamata a contemperare gli interessi delle parti (da un lato, quello del Sodalizio a mantenere l'atleta nel proprio *roster*; dall'altro, quello dell'atleta a giocare in una categoria superiore) e a valutare, caso per caso, se l'interruzione del vincolo sportivo sia equa o meno.

In questa prospettiva, si reputa che un solo salto di categoria, non determini una crescita tecnica dell'atleta tale da considerare equa l'interruzione del vincolo.

Il livello di gioco tra due categorie contigue non è così diverso da impedire all'atleta di raggiungere i medesimi miglioramenti tecnici; o comunque quel miglioramento non giustificherebbe il sacrificio richiesto al Sodalizio che vuole mantenere l'atleta nel proprio *roster*: con il contributo di quell'atleta, infatti, il Sodalizio potrebbe vincere il campionato e compiere quel medesimo 'salto di categoria'.

Si precisa che tale ragionamento non può essere superato né dalla mera possibilità di allenarsi con la serie B1 né dalle valutazioni dell'atleta (o di altri soggetti) circa 'il diverso livello di gioco' tra una squadra e l'altra: sul punto, si è costretti a ricordare che ciascun atleta contribuisce a determinare il livello di gioco, le vittorie e le sconfitte della squadra di cui fa parte.

Infine, nella specie non si può trascurare che l'atleta è stata convocata per gli allenamenti delle rappresentative: tale circostanza, se da un lato conferma il talento dell'atleta, dall'altro dimostra l'impegno e la capacità del Sodalizio di assicurare alle proprie giocatrici un'adeguata crescita tecnica.

3. In ordine all'asserita incompatibilità ambientale, invece, si sottolinea innanzitutto che tutte le discussioni tra i genitori di un atleta e il Sodalizio – se non compromettono la serenità della giocatrice (e la circostanza deve essere dimostrata) – sono del tutto irrilevanti per questa Commissione.

Pertanto, tenuto conto che nella specie non è stata offerta alcuna prova di episodi in cui è stata coinvolta direttamente l'atleta che possano aver compromesso il suo rapporto con le compagne o con il Sodalizio, anche questo motivo di ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

La CTA respinge il ricorso di scioglimento del vincolo per giusta causa proposto dall'Atleta I.D.F., anche per il tramite dei genitori esercenti sulla minore la potestà genitoriale e dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione di quella corrisposta dal sodalizio.

Affissione albo 24 novembre 2023

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini